

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINIO A ENTI PUBBLICI, SOGGETTI
PRIVATI E ALLE ASSOCIAZIONI

Sommario

| | |
|---|---|
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI | 2 |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | 2 |
| Art. 2 - Natura degli interventi | 2 |
| Art. 3 - Soggetti beneficiari..... | 2 |
| CAPO II - CONTRIBUTI..... | 2 |
| Art. 4 - Criteri di programmazione | 2 |
| Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi..... | 3 |
| Art. 6 - Contributi ordinari..... | 3 |
| Art. 7 - Contributi straordinari..... | 4 |
| CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI | 5 |
| Art. 8 - Destinatari degli interventi..... | 5 |
| Art. 9 - Natura del vantaggio economico | 5 |
| Art. 10 - Utilizzo di immobili, strutture o beni..... | 5 |
| CAPO IV - PATROCINI..... | 6 |
| Art. 11 - Natura del patrocinio | 6 |
| CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI | 6 |
| Art.12 - Pubblicità..... | 6 |

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (in seguito Ente) a enti pubblici, soggetti privati e alle associazioni di contribuiti e patrocini.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
 - a. contribuiti: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 4 dello Statuto dell'Ente, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse generale, nell'ambito turistico di riferimento ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello Statuto;
 - b. patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità turistiche e riconducibili alle finalità indicate all'articolo 4 dello Statuto dell'Ente, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse turistico nell'ambito territoriale di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto dell'Ente.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, i quali:
 - a. abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'art. 4 dello Statuto dell'Ente, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse turistico nell'ambito territoriale di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto dell'Ente, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
 - b. Nel caso di concessione di contribuiti a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

CAPO II - CONTRIBUTI

Art. 4 - Criteri di programmazione

1. Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione propone l'importo complessivo dei contribuiti da iscrivere.
2. La valutazione delle singole domande di contributo e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Se, dopo la scadenza indicata nel bando di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Regolamento, il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario oltrepassa i limiti delle risorse specificamente indicate nel bando, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo-soglia indicato nell'avviso pubblico.

Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi

1. Gli interventi dell'Ente possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno delle attività del dell'ente, del soggetto privato, o dell'associazione richiedente aventi finalità turistiche.
2. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'Ente pubblica uno o più bandi per la concessione dei contributi ordinari.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Ente si riserva la possibilità di pubblicare ulteriori bandi per la concessione di contributi ordinari.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di tutti gli elementi previsti nel Modello allegato al presente regolamento (Allegato1);
5. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio amministrazione provvede all'istruttoria amministrativa delle domande che verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione valuta le istanze dei richiedenti, eventualmente avvalendosi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
7. Al termine della valutazione, il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco dei richiedenti ai quali sono concessi i contributi. I contributi, concessi e non, saranno comunicati in forma scritta ai richiedenti.
8. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
9. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare all'Ente, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a. relazione consuntiva dell'iniziativa/evento oggetto del contributo richiesto;
 - b. consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all' iniziativa/evento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c. copia delle fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - d. eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

10. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
11. L'Ente Turismo si riserva di richiedere la documentazione in originale per qualsivoglia verifica;

Art. 7 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una tantum che può essere erogata a sostegno di iniziative dell'ente, del soggetto privato, o dell'associazione richiedente aventi finalità turistiche;
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di tutti gli elementi previsti nel Modello allegato al presente regolamento (Allegato1);
3. Il Consiglio di Amministrazione deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio previsionale, determinando l'entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di promozione e valorizzazione turistica dell'ambito territoriale di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto dell'Ente;
5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. L'Ente si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare all'Ente, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a. relazione consuntiva dell'iniziativa/evento oggetto del contributo richiesto;
 - b. consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all' iniziativa/evento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c. copia delle fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - d. eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.
8. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
9. L'Ente Turismo si riserva di richiedere la documentazione in originale per qualsivoglia verifica;

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 - Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
 - a. persone fisiche;
 - b. persone giuridiche;
 - c. associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 9 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
 - a. godimento di un bene dell'Ente mediante:
 - concessione a titolo gratuito o agevolato di locali di proprietà o in uso dall'Ente;
 - concessione di locali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con l'Ente oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
 - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, e personale dell'Ente sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con l'Ente, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse turistico;
 - b. fruizione di un servizio senza corrispettivo.

Art. 10 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione turistica, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi dell'Ente e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche dell'Ente, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dall'Ente.
5. L'Ente può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di rilevanza turistica.
6. L'Ente può consentire l'uso di beni strumentali da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza turistica.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

CAPO IV - PATROCINI

Art. 11 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Ente a iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere turistico deve essere rilevante per l'ambito territoriale di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto dell'Ente e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Ente e promuovano turisticamente il territorio.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto scritto da parte dell'Ente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.12 - Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.